



COMUNE di LATERA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

INDICE

- Art. 1** - Finalità e contenuto
- Art. 2** - Canone patrimoniale non ricognitorio
- Art. 3** - Soggetto obbligato al pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio
- Art. 4** - Determinazione del canone patrimoniale non ricognitorio
- Art. 5** - Canone patrimoniale non ricognitorio e C.O.S.A.P.
- Art. 6** - Superficie soggetta a canone patrimoniale non ricognitorio
- Art. 7** - Occupazioni abusive
- Art. 8** - Istanza di concessione
- Art. 9** - Rilascio della concessione
- Art. 10** - Revoca
- Art. 11** - Decadenza
- Art. 12** - Rinnovo
- Art. 13** - Deposito cauzionale
- Art. 14** - Casi di esclusione dal pagamento dei canoni

- Art. 15** - Controllo e vigilanza
Art. 16 - Sanzioni
Art. 17 - Modalità di pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio
Art. 18 - Accertamento, sanzioni amministrative ed interessi
Art. 19 - Rimborsi
Art. 20 - Gestione del canone patrimoniale non ricognitorio
Art. 21 - Riscossione coattiva
Art. 22 - Rateizzazioni - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
Art. 23 - Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione
Art. 24 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate
Art. 25 - Interessi
Art. 26 - Violazione di norme
Art. 27 - Applicazione
Art. 28 - Abrogazioni e disposizioni finali

Appendice :

Allegato 1) - TIPOLOGIE

Allegato 2) - CLASSIFICAZIONE

Art. 1

Finalità e contenuto

1.1 Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio previsto dall'art. 27, commi 5 - 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 2

Canone patrimoniale di concessione non ricognitorio

2.1 Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Latera descritte nell'Allegato 1) sono soggette a canone patrimoniale non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono, comunque, considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone patrimoniale non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Latera esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2.2 Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2.3 Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone patrimoniale non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore

all'anno. Sono equiparate alle concessioni soggette al canone le aree dei mercati in considerazione dell'efficacia dell'atto di concessione del suolo e dell'attività di impresa che si svolge su aree pubbliche allo scopo adeguate.

Art. 3

Soggetto obbligato al pagamento del canone

3.1 Il canone patrimoniale non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente utilizzata. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 4

Determinazione del canone, della tariffa e del valore

4.1 Tariffa

La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula :

$$T = Tr * K_1 * K_2 * K_3$$

dove :

Tariffa di riferimento (Tr) :

1. La tariffa di riferimento stabilita annualmente dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'Allegato 1) al presente Regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo è, comunque, aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75 % della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno precedente.

2. In caso di mancata modifica in sede di approvazione del bilancio di previsione, viene prorogata la tariffa in essere con il solo aggiornamento ISTAT.

Parametro categoria stradale (K₁) :

1. E' costituito dal coefficiente di valutazione economica di cui all'Allegato 2) al presente Regolamento, secondo la seguente classificazione:

Strade, spazi e aree pubbliche centro abitato : ZONA CATEGORIA 1 = 1,5

Strade, spazi e aree pubbliche zone esterne al centro abitato : ZONA CATEGORIA 2 = 1,3

Ai fini della suddivisione del territorio in categorie si tiene in considerazione la suddivisione effettuata ai fini dell'applicazione della TOSAP con eventuali aggiornamenti e/o successive modifiche.

Parametro durata temporale occupazioni (K₂) :

1. E' costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue :

	K ₂
--	----------------

Occupazioni di durata fino a 5 anni	1,25
-------------------------------------	------

Occupazioni di durata oltre 5 anni	1,00
------------------------------------	------

Parametro economico (K₃) :

1. E' costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione

rilasciato dall'Ente ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatesi nell'anno precedente, come segue :

	K ₃
Fino a € 500.000,00	0,50
Da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	1,00
Oltre € 1.000.000,00	1,50

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

La tariffa applicabile (T) è, dunque, costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione nell'Allegato 1) secondo la seguente formula :

$$T = Tr * K_1 * K_2 * K_3$$

4.2 Valore – valore occupazionale e unità di misura

1. Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'Allegato 1) al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni :

MQ = metri quadrati
ML = metri lineari
CAD = cadauno
PL = palo

2. Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'Allegato 1), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato, avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

4.3 Canone patrimoniale non ricognitorio (CCNR) :

1. E' costituito dal prodotto tra la tariffa (T) applicabile come determinata sub 4.1 e il valore (V) dell'occupazione descritto sub 4.2 :

$$CCNR = (T \times V)$$

2. Nell'ipotesi in cui la determinazione del canone calcolato sulla base del procedimento sopra descritto non corrisponda ai generali interessi ed esigenze di socialità dell'Ente, il concedente può assumere ulteriori specifici elementi valutativi della fattispecie da assoggettare all'applicazione del canone.

3. Le tariffe sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale e aggiornate annualmente dalla Giunta stessa entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 5

Canone non ricognitorio e cosap

5.1 Con riferimento all'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 446/97, che disciplina il COSAP, si rammenta che nel caso in cui l'Ente dovesse istituire, per il pagamento delle Occupazioni del Suolo e delle Aree Pubbliche, il canone e non la tassa, *“dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*.

Art. 6

Superficie soggetta a canone patrimoniale non ricognitorio

6.1 La superficie da assoggettare al canone patrimoniale non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati ovvero in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare le stesse sono arrotondate solo per eccesso.

Art. 7

Occupazioni abusive

7.1 Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dallo stesso atto, si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 14.

7.2 Nel caso di installazioni abusive di manufatti l'Amministrazione comunale può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 8

Istanza di concessione

8.1 Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale.

8.2 La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione che il competente Responsabile del procedimento riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della Pubblica proprietà.

Art. 9

Rilascio della concessione

9.1 Le domande sono assegnate ai competenti responsabili di procedimento che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene, dell'estetica e della tutela della proprietà.

9.2 Nel caso di accoglimento della domanda della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione/autorizzazione saranno indicate :

a) se persona fisica : cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, ultima residenza nota;

se persona giuridica : denominazione completa della società, indicazione della sede sociale, della part. IVA/cod. fisc., dati anagrafici e fiscali del rappresentante legale;

b) oggetto dell'occupazione;

c) durata dell'occupazione;

d) ubicazione e superficie dell'area concessa;

e) relativo canone di concessione con estremi di versamenti;

f) eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

9.3 Le concessioni/autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

9.4 Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita di apposita autorizzazione.

9.5 Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione, ovvero l'occupazione difforme da quanto autorizzato, sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.

9.6 I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art. 10

Revoca

10.1 E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione dell'area in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, nel rispetto del disposto del presente Regolamento, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

10.2 La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

10.3 E' facoltà dell'Amministrazione comunale, in occasioni straordinarie, o per ragioni di pubblica utilità, ovvero di ordine pubblico, sospendere le concessioni o le autorizzazioni di occupazione. La sospensione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento.

Art. 11

Decadenza

11.1 Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi :

- a. mancato pagamento del canone di concessione;
- b. reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento, alle prescrizioni contenute nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
- c. comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- d. mancata occupazione dell'area avuta in concessione senza giustificato motivo, nei 15 (quindici) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio.

11.2 La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone e/o della tassa pagata, né a qualsiasi altra indennità.

Art. 12

Rinnovo

12.1 Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione dell'occupazione possono richiederne, alla scadenza, il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta deve essere redatta con le stesse modalità previste per il rilascio e di cui al precedente art. 8 .

Art. 13

Deposito cauzionale

13.1 Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al demanio comunale, o a terzi, ovvero in particolari circostanze che lo giustifichino, è prescritto, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito. Tale deposito sarà effettuato o tramite versamento diretto presso l'Ufficio Ragioneria, ovvero tramite garanzia fidejussoria di primario istituto bancario o compagnia assicuratrice recante la dicitura "garanzia a prima richiesta" a favore dell'Amministrazione comunale.

13.2 Il deposito cauzionale è infruttifero di interessi e, dello stesso, dovrà essere fatta menzione nell'atto di concessione.

Art. 14

Casi di esclusione dal pagamento dei canoni

14.1 Sono esclusi dal pagamento del canone le occupazioni di aree e suoli pubblici per i casi previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 15

Controllo e vigilanza

15.1 Il Settore tributi controlla le concessioni o autorizzazioni rilasciate, verifica i versamenti effettuati e sulla base degli elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione al concessionario nei 6 (sei) mesi successivi.

L'eventuale integrazione della somma accertata dovrà essere effettuata dal concessionario con le modalità previste dal presente Regolamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

15.2 Il Comando di Polizia Municipale controlla periodicamente e, comunque, almeno ogni 6 (sei) mesi, la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto presente sul territorio, segnalando eventuali occupazioni abusive e ne dà comunicazione al Sindaco e, per conoscenza, al Settore Tributi per i successivi provvedimenti.

Art. 16

Sanzioni

16.1 Per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100 % (cento per cento) dell'ammontare del canone dovuto, con un minimo di € 100,00 (euro cento/00). Per l'occupazione di metri lineari o metri quadrati, oltre quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del 50 % (cinquanta per cento) del maggiore canone dovuto.

16.2 Per omesso pagamento del canone, o di singole rate, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 % (trenta per cento) dello stesso.

16.3 Le sanzioni amministrative sono applicate con atti del Settore Tributi.

Art. 17

Modalità di pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio

17.1 Il pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Comune, con la causale "canone patrimoniale di concessione non ricognitorio per l'anno 2016".

Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita denuncia contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del canone. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità entro il 31 marzo dell'anno in corso.

17.2 Il Settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.

17.3 Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione/contratto, o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 (quindici) giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

17.4 In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.

17.5 Dopo il primo anno il canone patrimoniale non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari alla variazione accertata dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

17.6 Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.

Art. 18

Accertamento, sanzioni amministrative e interessi

18.1 In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone patrimoniale non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

18.2 La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

18.3 Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone patrimoniale non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

18.4 Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone patrimoniale non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

18.5 Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti. In caso di omesso o parziale versamento, gli avvisi relativi sono notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno, con invito ad adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro sei mesi dal termine di cui al primo comma dell'art. 17 del presente regolamento o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento per le annualità successive alla prima.

Art. 19

Rimborsi

19.1 Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 1 (un) anno dalla data del pagamento, o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

19.2 La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale dal giorno in cui il pagamento è stato effettuato.

Art. 20

Gestione del canone patrimoniale non ricognitorio

20.1 In caso di affidamento in concessione tutte le attribuzioni relative alla riscossione, anche coattiva, all'accertamento del canone patrimoniale non ricognitorio ed all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.

20.2 Il Comune si riserva la facoltà di affidare ad un unico concessionario la gestione della Tosap e del canone patrimoniale non ricognitorio.

Art. 21

Riscossione Coattiva

21.1 La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene :

- a. mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602;
- b. mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n° 639.

21.2 Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Art. 22

Rateizzazioni

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

22.1 Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

22.2 Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad € 100,00 nei seguenti limiti:

- a. fino ad un massimo di 6 mesi: per importi da € 1.000,00 ad € 5.000,00 senza garanzia fidejussoria;

- b. fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da € 5.001,00 ad € 15.000,00 senza garanzia fidejussoria;
- c. fino ad un massimo di 36 mesi: per importi superiori ad € 15.001,00 previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria di primario istituto bancario, ovvero compagnia assicuratrice, recante la dicitura “garanzia a prima richiesta” a favore dell’Amministrazione comunale ed avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di un semestre;

La concessione della rateizzazione, come precisato dalla lettera c), è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

Art. 23

Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

23.1 La domanda di rateizzazione deve essere presentata all’ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

23.2 La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

Art. 24

Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

24.1 La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell’atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell’atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

24.2 La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell’avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell’avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell’atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.

24.3 La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell’atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell’atto. Sull’importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

24.4 La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

24.5 La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell’avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell’ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.

24.6 Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di 2 (due) rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

24.7 Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

24.8 Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.

24.9 Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

24.10 Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art. 25

Interessi

25.1 Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

25.2 Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 26

Violazione di norme

26.1 Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, mancato rispetto della prescrizione imposte nell'atto di rilascio) sono punite a norma degli artt. 106 e ss. del T.U.L.C.P. del 3 marzo 1934, n° 383 e s.m., della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m. e del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m. a cura del Settore Polizia Municipale.

Art. 27

Applicazione

27.1 In conformità a quanto stabilito dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, il presente Regolamento entra in vigore il 15° (quindicesimo) giorno decorrente dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 28

Abrogazioni e disposizioni finali

28.1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le normative regolamentari in contrasto con lo stesso.

28.2 Ad esecutività avvenuta del presente Regolamento, ogni convenzione/autorizzazione in atto, contratto o accordo, deve assoggettarsi alla presente disciplina con decorrenza 01/01/2016.

28.3 Con riferimento alla data di cui al precedente comma, i canoni saranno applicati secondo le seguenti percentuali:

- a. 40 % (quaranta per cento) del canone nel primo anno;

b. 60 % (sessanta per cento) del canone nel secondo anno;

28.4 Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

28.5 Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere, o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente ed alle norme del presente Regolamento, entro i successivi 6 (sei) mesi.

28.6 Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2016 deve avvenire entro il 30 settembre 2016.

28.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso e in attesa della formale modificazione del Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ALLEGATO 1)

al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio.

TIPOLOGIE

1. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa.

1.1 Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste.

1.2 Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

1.3 Chioschi destinati alla vendita di articoli diversi da quelli descritti ai precedenti punti 1.1 e 1.2 (alimentare e non alimentare).

1.4 Occupazione di aree destinate alla vendita (alimentare e non alimentare).

1.5 Elementi di arredo urbano in genere.

1.6 Elementi di arredo urbano in genere con pubblicità :

a. con pubblicità monofacciale

b. con pubblicità bifacciale

1.7 Pensiline (il canone é computato con riferimento alla proiezione al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):

• monofacciale

• bifacciale

1.8 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):

a. monofacciale

b. bifacciale

1.9 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):

a. monofacciale

b. bifacciale

1.10 Installazione di preinsegne (frecce di indicazione).

1.11 Stendardi pubblicitari su pali luce.

1.12 Depositi vari all'aperto su aree comunali.

1.13 Impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale.

1.14 Aree destinate ad impianti di autolavaggio.

1.15 Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili.

1.16 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico.

2. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

2.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche.

2.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.

2.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo.

2.4 Tralicci di elettrodotto.

Allegato 2
al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio

CLASSIFICAZIONE

<u>VIA</u>	<u>CATEGORIA</u>
Via XXV Aprile	1
Viale A. Moro	1
Via A. Gramsci	1
Via A. Diaz	1
Via F. Bonaparte	1
Via C.A. Dalla Chiesa	1
Vai Cavour	1
Via Conicchio	1
Via G. De Angelis	1
Vicolo del Piave	1
Via dell'Oriuolo	1
Via dell'Ospedale	1
Piazza della Rocca	1
Via della Rupe	1
Via della Torre	1
Via delle Cantine	1
Via delle Mura	1
Via delle Nazioni Unite	1
Vicolo Farnese	1
Via F. Annibali	1
Via Fontanella	1
Viale I° Maggio	1
Piazza IV Novembre	1
Via Luigi Cadorna	1
Via Montebello	1
Via Montinaccio	1
Via Piaggiarella	1
Via Piave	1
Via Ripetta	1
Via Roma	1
Via San Giuseppe	1
Piazza San Clemente	1
Via Strada Provinciale Laterense	1
Largo Umberto I	1
Corso Vittorio Emanuele III	1
Piazza Vittorio Veneto	1
STRADE NON RICOMPRESSE NELL'ELENCO DELLA 1° CATEGORIA E AREE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	2

